



COMUNE DI SALA BOLOGNESE
PROVINCIA DI BOLOGNA

C O P I A

VERBALE DI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI.APPROVAZIONE.

Adunanza ordinaria in 1° Convocazione - Seduta pubblica

L'anno DUEMILADIECI (2010), addì VENTIDUE del mese di APRILE alle ore 20:30 SALA CONSILIARE DI P.ZZA MARCONI N. 1- PADULLE, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dal regolamento comunale, si sono riuniti a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, alla trattazione del presente oggetto risultano:

N. ORDINE	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	TOSELLI VALERIO	X	
2	BASSI EMANUELE	X	
3	DE MICHELE MICHELE	X	
4	RIBERTO ELEONORA	X	
5	MANARESI TIZIANA	X	
6	VIGNOLI MASSIMILIANO	X	
7	RAPPINI NORBERTO		X
8	BIANCHINI VALENTINO	X	
9	MORANDI IORIS	X	
10	BRIVIO CATIA	X	
11	GOVONI MARIA CHIARA	X	
12	TABARINI SAVERIO	X	
13	TOSI ELISABETTA	X	
14	BERTONI ANGELA	X	
15	MARCHESI RENATO	X	
16	DE SALVO STEFANO	X	
17	FAZIOLI STEFANO	X	

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MARTINO GREGORIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VALERIO TOSELLI - Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato al n.2 dell'ordine del giorno.

Nomina scrutatori i Consiglieri: Bertoni Angela, Riberto Eleonora, Govoni Maria Chiara.

Sono presenti, senza diritto di voto, gli Assessori: Fanin Paola, Zampighi Carla.

Il Sindaco introduce l'argomento e apre il dibattito al quale partecipano i Sigg.ri:
Rag. Caradonna, Marchesi, Bertoni, Manaresi, Fazioli, Sindaco. Per gli interventi si rimanda alla deregistrazione della seduta consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 30/09/2002, esecutiva, è stata costituita la società a responsabilità limitata, ad esclusivo capitale pubblico, per la gestione del Servizio di Igiene Urbana, denominata Geovest s.r.l.;
- con convenzione stipulata in data 20/12/2004, l'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna, ATO 5, ha affidato a Geovest s.r.l. la gestione del servizio rifiuti urbani su tutto il territorio di competenza;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 26/01/2006, con cui il Comune di Sala Bolognese, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, ha istituito la Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed ha soppresso a decorrere dal 01/01/2006 l'applicazione della tassa, di cui al capo III del D.Lgs. 507/1993;

Richiamata la stessa deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26/01/2006, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento per l'applicazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e successive modificazioni e integrazioni ;

Considerato che:

- nel vigente ordinamento esiste una norma di legge che attribuisce alla tariffa rifiuti natura tributaria, trattasi del D.L. 203/2005, che all'art. 3 bis prevede: *“All'art. 2 del decreto legislativo 31/12/1992, n. 546, sono apportate le seguente modificazioni:*
 - a) *al comma 1 dopo le parole “tributi di ogni specie e genere” sono inserite le parole “comunque denominati”;*
 - b) *al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: “Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dell'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni;*
- la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 238/2009 e con l'Ordinanza n. 64/2010 ha dichiarato la legittimità costituzionale del D.L. n. 203/2005 che attribuisce alle Commissioni Tributarie le controversie relative alla tariffa rifiuti qualificando la tariffa rifiuti come “tributo”;

Dato atto che fino all'anno 2009 la Tia di cui all'art. 49 del D.Lgs. 22/97 è stata disciplinata e trattata come una tariffa avente natura corrispettiva e non natura tributaria con conseguente emissione di fatture con IVA (Circolare n. 111/E del 1999, Risoluzione n. 25/E del 5 febbraio 2003 e Risoluzione n. 250/E del 17 giugno 2008);

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 31 DEL 22/04/2010

Vista anche la circolare esplicativa – Tariffa Igiene Ambientale – pubblicata dall’ANCI-IFEL in data 02/03/2010;

Dato atto che la modifica legislativa del prelievo, costituita dall’art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in vigore dal 23 aprile 2006, il quale ha soppresso la tariffa di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997, non è ancora efficace;

Vista la deliberazione del Corte di Cassazione n. 8313/2010 che ribadisce quanto previsto dalla Corte Costituzionale in merito alla natura tributaria del Tia ed inoltre afferma che:

- *“Può essere delegato il servizio della riscossione dei tributi, ma non il potere impositivo (sia in relazione all’an che il relazione al quantum), che è connaturato allo statuto necessariamente pubblicistico dell’ente impositore”;*
- *“Il soggetto attivo del rapporto tributario non può che essere un ente pubblico dotato dello specifico imperium (potestà legislativa); potere che deve essere responsabilmente esercitato dagli organi elettivi, secondo le procedure democratiche e non mediante delega a soggetti privati politicamente irresponsabili”;*
- *“Deve sempre essere l’ente impositore a determinare la tariffa, assumendosene la responsabilità politica, così da ottenere il gettito ritenuto sufficiente per la gestione del servizio da affidare in concessione”.*

Inoltre la Corte di Cassazione afferma che, anche le società d’ambito non sono titolate all’approvazione delle tariffe, in quanto prive della potestà legislativa propria dello Stato e degli Enti Pubblici; pertanto nessun soggetto diverso dal Comune può deliberare le tariffe relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Visto il termine ultimo, fissato al 30/04/2010, per l’approvare il Bilancio Preventivo per l’anno 2010;

Ritenuto necessario ed urgente conformare il contenuto del “Regolamento per l’applicazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” al riconoscimento della natura tributaria anziché corrispettiva della Tia;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che assegna ai Consigli Comunali la competenza alla adozione dei regolamenti;

Con voti favorevoli n. 12 e contrari n. 4 (Tosi Elisabetta, Bertoni Angela, Marchesi Renato e De Salvo Stefano) espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo “Regolamento per l’applicazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”, formato da n. 26 articoli ed allegato (A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire che il presente Regolamento sostituisce a tutti gli effetti quello precedente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 20/01/2006;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 31 DEL 22/04/2010

- 3) di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole sul provvedimento di cui all'oggetto espresso dal funzionario responsabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to Valerio Toselli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gregorio Martino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di giorni quindici dal 26/04/2010 al 11/05/2010, a norma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Sala Bolognese, li 26/04/2010

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Luana Cocchi

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sala Bolognese, li

SI CERTIFICA

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE

[*] E' diventata esecutiva il 06/05/2010 per decorrenza dei termini ai sensi di legge.

[] E' stata dichiarata **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. n. 267/2000.

[] E' stata _____

Sala Bolognese, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gregorio Martino

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sala Bolognese, li



PARERI AI SENSI EX ART. 49 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000

Deliberazione di

Consiglio Comunale

Giunta Comunale

Oggetto: n. 31

Seduta del 22/04/2010

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI.APPROVAZIONE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
<p>DATA: 14/04/2010</p> <p>Servizio Proponente</p> <p><i>Si esprime parere favorevole</i></p> <p>IL RESPONSABILE AREA</p> <p>F.to Lina Caradonna</p>	<p>DATA:</p> <p>Euro ()</p>

Comune di Sala Bolognese
Provincia di Bologna

*REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI*

TESTO COORDINATO

Approvato con deliberazione n. 31/C.C. del 22/04/2010

Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 26/04/2010 all'11/05/2010

Ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal _____ al _____

INDICE

- ARTICOLO 1: Oggetto del Regolamento
- ARTICOLO 2: Servizio di gestione dei rifiuti urbani
- ARTICOLO 3: Istituzione della tariffa
- ARTICOLO 4: Tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
- ARTICOLO 5: Attivazione del servizio e copertura dei costi
- ARTICOLO 6: Presupposto per l'applicazione della tariffa
- ARTICOLO 7: Soggetti dell'obbligazione tariffaria
- ARTICOLO 8: Superfici soggette alla tariffa
- ARTICOLO 9: Superfici non soggette alla tariffa. Esclusioni
- ARTICOLO 10: Agevolazioni tariffarie
- ARTICOLO 11: Riduzioni tariffarie
- ARTICOLO 12: Modalità di misurazione dei locali e delle aree
- ARTICOLO 13: Piano finanziario
- ARTICOLO 14: Tariffa
- ARTICOLO 15: Utenze non stabilmente attive
- ARTICOLO 16: Tariffa giornaliera
- ARTICOLO 17: Denunce
- ARTICOLO 18: Numero delle persone occupanti l'alloggio
- ARTICOLO 19: Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o conduzione
- ARTICOLO 20: Riscossione e accertamento
- ARTICOLO 21: Controlli
- ARTICOLO 22: Violazioni ed applicazione di sanzioni ed interessi
- ARTICOLO 23: Rimborsi
- ARTICOLO 24: Controversie
- ARTICOLO 25: Norme transitorie e finali
- ARTICOLO 26: Abrogazioni

Art. 1
Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti prevista dall'art.49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e succ. modif. e dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

Art. 2
Servizio di gestione dei rifiuti urbani

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani come attività espressamente qualificata di pubblico interesse dalla normativa vigente è disciplinata da apposito regolamento di gestione del servizio.

Art. 3
Istituzione della tariffa

Per il servizio relativo alla gestione dei rifiuti è istituita una tariffa annuale, applicata in base all'art.49 c.2 del D.Lgs. n.22/'97 e determinata in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell'art.2 del D.P.R. n.158/'99.

Art. 4
Tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

Ai sensi dell'art.49 c.17 del D.Lgs. n.22/'97, il Tributo Ambientale di competenza dell'Amministrazione Provinciale di cui all'art.19 del D.Lgs. n.504/'92 viene conteggiato nella determinazione della tariffa e versato da parte del gestore.

Art. 5
Attivazione del servizio e copertura dei costi

- 1) La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani è istituito ed attivo. Si considerano zone servite, ed il servizio istituito ed attivo, quelle nelle quali i contenitori dei rifiuti sono posati nelle vicinanze dell'insediamento dell'utente.
- 2) Gli occupanti o conduttori degli insediamenti comunque situati fuori dalle zone servite sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori più vicini.
- 3) L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Se il mancato svolgimento del servizio si protrae, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto alla restituzione o sgravio, in base a domanda documentata, della quota variabile di tariffa per il periodo di interruzione.
- 4) Il costo del servizio di gestione dei rifiuti è integralmente coperto dal gettito della tariffa, compresi gli oneri per la raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti su strade, aree pubbliche o aperte al pubblico.

Art. 6
Presupposto per l'applicazione della tariffa

- 1) La tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualunque uso adibiti ed esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso.
- 2) Le aree scoperte soggette a tariffa sono:
 - quelle operative delle utenze non domestiche;
 - quelle su cui sono svolte attività autonome;
 - il suolo pubblico utilizzato in via esclusiva da privati, per periodi superiori ai 183 giorni, sulla base della concessione di suolo pubblico ovvero anche se occupato abusivamente.
- 3) L'occupazione o la conduzione di un locale o di un area si ha con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica, **ovvero** con la presenza di mobilio o macchinari e finchè queste condizioni permangono.
- 4) Anche in mancanza dei presupposti di cui al comma precedente, l'occupazione di un locale per una utenza domestica si presume dalla data d'acquisizione della residenza anagrafica.
- 5) La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tariffa.

Art. 7

Soggetti dell'obbligazione tariffaria

- 1) La tariffa è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o conduce locali e/o aree costituenti presupposto ai sensi dell'art. 6, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
- 2) Si considera soggetto tenuto al pagamento, per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la denuncia di utilizzo del servizio, per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica.
- 3) Nel caso di locali di multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree in uso comune, per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 4) Il gestore del servizio può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile e/o al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal comma 3 del presente articolo, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.
- 5) Per le abitazioni e relative pertinenze o accessori, locate ammobiliate a non residenti, la tariffa è dovuta dal proprietario dei locali per l'intero anno anche in caso di locazioni per periodi inferiori all'anno.
- 6) Per i locali e le relative aree, destinati ad attività ricettive alberghiere o analoghe (residence, affittacamere e simili), la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.

Art. 8

Superfici soggette alla tariffa

- 1) Sono soggette alla tariffa le superfici di tutti i locali e/o aree scoperte, con le eccezioni di cui al successivo art. 9.
- 2) Relativamente ai locali si precisa che:
 - per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (es.: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, scale, ecc.) così come le superfici dei locali di servizio, anche se

interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (es.: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni, ecc.);

- per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali o di servizio, destinati all'esercizio dell'attività. In particolare, per gli impianti sportivi coperti e scoperti, sono soggetti a tariffa gli spogliatoi, i servizi in genere e le parti riservate al pubblico.
- 3) Le aree scoperte utilizzate da attività non domestiche sono soggette alla tariffa se le stesse costituiscono superficie operativa per l'esercizio dell'attività propria dell'impresa.

Art. 9

Superfici non soggette alla tariffa. Esclusioni.

- 1) Non sono soggetti al pagamento della tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche (natura o assetto delle superfici) o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (uso delle superfici) o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno.
- 2) Sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità in particolare:
 1. le unità immobiliari ad uso abitazione chiuse e prive di qualsiasi arredo e prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici;
 2. le parti e le aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice civile, salvo l'utilizzo in via esclusiva da parte di uno dei condomini;
 3. le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento purchè non utilizzate;
 4. balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse;
 5. soffitte, solai, ripostigli e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m. 1,50;
 6. i locali per cabine elettriche, telefoniche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici;
 7. gli edifici catastalmente individuati come adibiti al culto;
 8. i locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico-sportiva (competitiva e/o amatoriale), con esclusione delle superfici destinate al pubblico e ai servizi;
 9. i locali e le aree scoperte di pertinenza dei fondi agricoli utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola così come definita dal codice civile, con esclusione della parte abitativa della casa colonica;
 10. aree scoperte quali parcheggi privati, giardini, orti, aree cortilizie, viali;
 11. aree scoperte quali parcheggio al servizio di clienti e dipendenti, aree utili agli accessi alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 12. le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali di ogni genere, con eccezione di quelle operative che restano assoggettate alla tariffa;
 13. le unità immobiliari e aree scoperte, di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo.

Art. 10

Agevolazioni tariffarie

- 1) In sede di determinazione tariffaria il Comune ripartisce l'insieme dei costi attribuibili alla parte fissa tra le categorie di utenze domestiche e di utenze non domestiche in modo da assicurare alle utenze domestiche l'agevolazione prevista dall'art. 49, comma 10, del D.Lgs. 22/1997 e dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999.
- 2) Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi (con separato atto del competente organo comunale) in misura proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di avere avviato a recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. (Vedi allegato A).
Restano esclusi dalla determinazione del coefficiente di riduzione i rifiuti conferiti al servizio pubblico ed i rifiuti da imballaggio secondari e terziari avviati al recupero.
- 3) Al fine dell'applicazione dell'agevolazione prevista per le utenze non domestiche, le riduzioni di cui al presente articolo saranno concesse a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che siano in grado di esibire copia dei contratti e le fatture che attestino l'effettivo invio al recupero dei rifiuti. E' a loro carico l'onere della dimostrazione dell'effettiva percentuale di rifiuti avviati al recupero. La documentazione presentata sarà soggetta ad istruttoria da parte del soggetto Gestore.

Art. 11 Riduzioni tariffarie.

- 1) Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, la tariffa da applicare viene ridotta del 70% se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede i 500 metri. Per i fabbricati che insistono su strade private, il limite dei 500 metri viene computato dal punto di immissione della strada privata su quella comunale o vicinale fino al punto di raccolta.
- 2) Per le utenze non domestiche, nella determinazione della superficie assoggettabile alla quota variabile della tariffa, non si tiene conto della superficie ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano esclusivamente e di regola rifiuti speciali non assimilati dal Comune a quelli urbani, nonché quelli pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere autonomamente i produttori stessi in base alle norme vigenti. Gli utenti, per beneficiare di tali esclusioni, devono presentare al Gestore la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano i rifiuti di cui sopra indicando la metratura dei locali esclusi e la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dell'attività esercitata, allegando copia dell'autorizzazione rilasciata dalla ditta smaltitrice.
- 3) Per le scuole pubbliche e private non utilizzate nei mesi estivi: riduzione del 25% sulla tariffa annuale.
- 4) Alla parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'agricoltore come definito dall'art.2135 del codice civile si applica una riduzione del 20%.
- 5) E' facoltà del comune istituire un fondo da destinare ad agevolazioni per particolari categorie di utenze domestiche e non domestiche; l'entità del fondo, l'individuazione delle categorie e l'articolazione dei requisiti sono definiti con successivo atto di Giunta Comunale. Le modalità di applicazione sono concordate con l'ente Gestore.
- 6) La somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, non può superare la soglia del 70% della tariffa dovuta per ogni singola utenza.
- 7) Per i locali ad uso domestico tenuti a disposizione per i propri usi dagli ospiti di case di riposo, si applica il coefficiente di riduzione del 70% sulla tariffa annuale ed ai fini del calcolo, in deroga a quanto stabilito dal comma 2°, art. 15, viene attribuito un solo componente.
- 8) Alle utenze che con auto-dichiarazione (mediante compilazione di apposito modello) da rinnovarsi di anno in anno, dichiarano di attuare il compostaggio domestico mediante l'uso di una compostiera o con il metodo del compostaggio in cumulo, sarà applicato uno sconto

sulla quota variabile della tariffa da determinarsi anno per anno. L'utente dovrà presentare agli uffici del Gestore entro il 31 gennaio, l'apposito modulo debitamente compilato, nel quale si dichiara di possedere un giardino di almeno 50 mq e di attuare il compostaggio domestico (in cumulo o con l'uso di una compostiera). Il Gestore si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione presso le abitazioni per verificare l'effettiva attuazione del compostaggio domestico: nel caso in cui il controllo dovesse dare esito negativo, verrà immediatamente sospeso lo sconto applicato sulla tariffa.

Art. 12

Modalità di misurazione dei locali e delle aree

- 1) La superficie dei locali è misurata a filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisorii interni; mentre quella delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto di eventuali corpi di fabbrica.
- 2) La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato, per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore o pari/inferiore al mezzo metro quadrato.
- 3) La superficie coperta è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a centimetri 150 (centocinquanta). Nei locali con altezza non uniforme si computa solo la superficie con altezza superiore a centimetri 150 (centocinquanta).
- 4) L'appartenenza dei locali e delle aree scoperte imponibili ad una specifica categoria si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali.

Art.13

Piano finanziario

Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'articolo 49, comma 8 del Decreto Ronchi e del DPR 158, il gestore predispose il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e lo trasmette al comune di riferimento, 90 giorni prima della approvazione del Bilancio di previsione.

Art. 14

Tariffa

1. Il Comune, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio, **approva il piano finanziario e** determina annualmente le tariffe per le singole utenze, sia per quota fissa che variabile. I parametri di riferimento sono indicati dal metodo normalizzato.
2. La tariffa di riferimento a regime è determinata in applicazione del regolamento per la elaborazione del metodo normalizzato, definito dal D.P.R. 27/04/99 n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, a copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti, compreso il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade ed aree pubbliche.
3. La tariffa, articolata per fasce di utenza e territoriali, è commisurata a 365 (trecentosessantacinque) giorni dell'anno ed è applicata per anno solare.
4. Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, sono applicati i coefficienti introdotti dal DPR 158/1999. I coefficienti adottati dal Comune sono indicati nel provvedimento annuale di approvazione della tariffa.
5. **Il Comune** approva le variazioni dei parametri KA_KB_KC_KD, ovvero dei coefficienti e degli indici di produttività delle utenze domestiche e non domestiche su segnalazione dell'utente gestore, da comunicarsi contestualmente al piano finanziario di cui all'art. 13.
6. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

7. La classificazione delle utenze non domestiche è effettuata sulla base dell'effettivo utilizzo dei locali od aree scoperte. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali, o aree scoperte, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Alle attività economiche non ricomprese esplicitamente nell'elenco sarà attribuito il coefficiente delle attività che più si avvicina per analogia.
8. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività, in relazione alle superfici a tal fine utilizzate si applica la tariffa vigente per l'attività stessa, che viene a costituire una utenza aggiuntiva.
9. Ai fini della applicazione della tariffa alle utenze domestiche si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici.
10. Nelle more dell'aggiornamento annuale della tariffa, dovuto a proroga di termini di legge, si utilizza provvisoriamente la tariffa vigente, salvo conguaglio.

Art. 15

Utenze non stabilmente attive

- 1) Per "utenze non stabilmente attive" previste all'art. 7 del D.P.R. n.158/'99 si intendono:
 - Per le utenze domestiche le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero;
 - Per le utenze non domestiche i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionali, non ricorrenti, occupate o condotte per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività medesima.
- 2) Per i locali ad uso domestico tenuti a disposizione per i propri usi e dei familiari, ovvero messi a disposizione di terzi, occupati per un periodo inferiore a 183 giorni nell'anno solare, si applica il coefficiente di riduzione del 30 % sulla tariffa annuale, e sono attribuiti ai fini del calcolo un numero di componenti, se di proprietà o posseduti da non residenti, ricavato dalla seguente tabella:

Da mq.	A mq.	Componenti
0	30	1
31	50	2
51	70	3
71	90	4
91	120	5
Oltre		6 o più

- 3) Per i locali di uso non domestico utilizzati per lo svolgimento di attività stagionali, e comunque occupati per un periodo inferiore a 183 giorni nell'anno solare, si applica il coefficiente di riduzione del 30 % sulla tariffa annuale.
- 4) Dalla disciplina del presente articolo è esclusa l'attività di commercio itinerante di cui al successivo art 16.

Art. 16

Tariffa giornaliera

- 1) Per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita una tariffa da applicare su base giornaliera. E' considerata occupazione temporanea quella che nell'arco dell'anno ha durata

- complessiva inferiore a sei mesi e non sia ricorrente; è considerata ricorrente quella realizzata nel corso dell'anno dai venditori ambulanti per il mercato settimanale.
- 2) La misura tariffaria dovuta per ogni giorno di utilizzazione è pari all'ammontare della tariffa annuale attribuita alla categoria corrispondente, diviso per 365 giorni, senza applicazione di alcuna riduzione, nel caso di occupazioni di aree scoperte, e/o agevolazioni.
 - 3) La tariffa giornaliera è dovuta per il solo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dei locali ed aree pubbliche, non liberando il contribuente da altri eventuali oneri derivanti dall'applicazione di norme generali o regolamentari.
 - 4) La tariffa giornaliera può essere riscossa dall'ufficio comunale competente ad autorizzare l'occupazione del suolo relativo; in tal caso l'importo riscosso per ogni trimestre è riversato al gestore.
 - 5) In caso di uso di fatto la tariffa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente **alle sanzioni, interessi ed accessori**.
 - 6) Non si fa luogo a riscossione quando l'importo della tariffa risulta inferiore a euro 3,00.
 - 7) La tariffa giornaliera non si applica nei casi di:
 - occupazione di locali o aree scoperte per meno di due ore giornaliere
 - occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a quello indicato al punto precedente
 - occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.
 - occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore
 - occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 7 gg purchè non comportino attività di vendita o di somministrazione a fini di lucro.

Art. 17 Denunce

- 1) I soggetti nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa ai sensi del comma 3 dell'art. 49, del D.Lgs. 22/1997, devono presentare al soggetto gestore del servizio apposita denuncia di occupazione iniziale o di variazione dei locali e delle aree costituenti presupposto di applicazione della tariffa siti nel territorio del comune, entro 60 giorni dall'avvenuta occupazione o dalla variazione.
- 2) La denuncia deve essere redatta sugli appositi moduli a disposizione degli utenti e può essere anche spedita per posta o tramite fax, nel qual caso può essere redatta su foglio di carta semplice purchè contenga gli elementi indicati nel successivo comma 4.
- 3) La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a comunicare entro lo stesso termine di 60 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare in denuncia.
- 4) La denuncia iniziale o di variazione deve contenere:
 - per le utenze domestiche
 - l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta
 - il codice fiscale
 - il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti
 - l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei locali ed aree denunciati nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione
 - **i dati identificativi catastali**
 - per le utenze non domestiche

- l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto (legale rappresentante, amministratore delegato, ecc.) che la presenta
- l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica, quali l'oggetto sociale, il codice fiscale, la partita IVA, la sede legale, il codice ISTAT
- l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree scoperte denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione
- i dati identificativi catastali

5) La denuncia è sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. All'atto della presentazione ne viene rilasciata copia per ricevuta e nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.

Art. 18

Numero delle persone occupanti l'alloggio

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento, oltre che alla superficie, al numero di persone occupanti l'alloggio, sulla base delle informazioni in possesso del gestore, alla data di emissione dell'avviso di pagamento.
2. L'obbligo di presentazione della denuncia, prevista all'art. precedente, non ricorre per le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, in quanto i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica sono rilevati dall'anagrafe stessa.
3. Non va presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungono agli occupanti l'alloggio quando la loro permanenza nell'alloggio stesso non supera 60 giorni nell'arco dell'anno. Nel caso di cittadini che dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge, per il corrispondente periodo non si terrà conto della loro posizione al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengono la residenza.
4. In sede di prima applicazione il numero degli occupanti l'alloggio viene desunto d'ufficio dall'anagrafe per i residenti, mentre per i non residenti si utilizzano i parametri di cui all'art. 15 comma 2.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da 2 o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

Art. 19

Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o conduzione

- 1) La tariffa è commisurata ad anno solare e corrisponde a un'autonoma obbligazione da parte dell'occupante o conduttore dei locali e delle aree scoperte soggette al pagamento. L'obbligo decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione.
- 2) La denuncia di cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere resa, per iscritto, entro 60 giorni dalla data di avvenuta cessazione. La cessazione in corso d'anno dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree debitamente segnalata all'ufficio competente dà diritto al rimborso della parte di tariffa, a decorrere dal giorno successivo alla data di reale cessazione. La denuncia di cessazione, debitamente accertata, effettuata in ritardo rispetto al termine di 60 giorni sopra indicato, dà diritto al rimborso della parte di tariffa a decorrere dal giorno successivo alla data di avvenuta denuncia.
- 3) Nel caso in cui a seguito di verifiche o accertamenti si riscontri l'insussistenza del presupposto tariffario, è possibile effettuare la cancellazione d'ufficio dell'utenza.
- 4) Le variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la composizione della tariffa di riferimento (modificazione delle superfici dei locali e delle aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree

- scoperte, ecc.) dovranno essere comunicate entro i 60 giorni successivi alla data dell'intervenuta variazione.
- 5) Per gli utenti di cui al precedente articolo 16, titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio delle attività itineranti, la denuncia di inizio, variazione, e cessazione dell'attività è desunta dai dati in possesso degli uffici comunali competenti.
 - 6) Qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dai preposti uffici (es. Anagrafe del Comune, Ufficio Tecnico Comunale, Camera di Commercio) si potrà intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa provvedendo a comunicare al soggetto interessato l'avvenuta variazione.
 - 7) Gli uffici comunali sono tenuti a trasmettere periodicamente al Gestore copia o elenchi:
 - ◆ delle autorizzazioni per occupazioni di suolo o aree pubbliche
 - ◆ dei provvedimenti relativi l'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti
 - ◆ di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

Art. 20

Riscossione e accertamento

- 1) Il gestore provvede alla emissione degli avvisi di pagamento e alla loro riscossione secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente.
- 2) L'avviso di pagamento deve contenere:
 - i dati relativi alla denuncia presentata dall'utente;
 - le tariffe applicate e le eventuali riduzioni;
 - l'indicazione del responsabile del procedimento;
 - l'indicazione dell'ufficio cui rivolgersi per notizie o chiarimenti relativi all'avviso;
 - l'importo da pagare e i termini entro i quali dovrà essere effettuato il pagamento;
 - l'organo giurisdizionale presso il quale è possibile presentare il ricorso.
- 3) Gli avvisi di pagamento devono essere emessi entro il termine massimo del 30 novembre. L'ammontare annuo della tariffa può essere suddiviso in rate. Fermo restando quanto previsto dall'art. 16 comma 6, non si procede alla riscossione per importi fino ad euro 12,00.
- 4) Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio.
- 5) In caso di mancato pagamento da parte del contribuente, il gestore provvede all'emissione di un sollecito ad ottemperare all'obbligo entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta notifica da inviare tramite raccomandata con a.r. Al contribuente vengono addebitate le spese di notifica.
- 6) Qualora, scaduto il termine di cui al comma precedente il contribuente che non abbia comunque provveduto al pagamento di quanto dovuto, il gestore emette apposito avviso di accertamento per omesso pagamento con applicazione di sanzioni ed interessi. L'avviso di accertamento dovrà indicare, altresì, il responsabile del procedimento, il termine di pagamento, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato e l'organo giurisdizionale presso il quale è possibile presentare ricorso.
- 7) Gli avvisi in rettifica o d'ufficio devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
- 8) Il gestore, provvede, altresì, al recupero dei crediti nei modi di legge.
- 9) Nel caso di riscossione coattiva della tariffa, il relativo titolo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 21

Controlli

- 1) Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di verifica tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, è possibile rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti. E' possibile inoltre utilizzare dati legittimamente richiesti e/o acquisiti da altri enti pubblici rilevanti nei confronti dei singoli utenti.
- 2) In caso di mancato adempimento da parte dell'utente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, il gestore potrà verificare direttamente le superfici con misurazione dei locali e delle aree, previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica.
- 3) In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla diretta rilevazione, la tariffa può essere calcolata in conformità a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art.2727 e 2729 del Codice Civile.
- 4) Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata. Il gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, **il relativo avviso di pagamento** sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

Art. 22

Violazioni ed applicazione di sanzioni ed interessi

- 1) Con l'atto di accertamento, per l'omesso, parziale o tardivo versamento, è irrogata la sanzione tributaria nella misura del 30 per cento, stabilita dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
- 2) Per ogni altra violazione del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.
- 3) Sulle somme dovute dal contribuente e su quelle allo stesso spettanti a titolo di rimborso, vengono applicati interessi calcolati in base al tasso di interesse legale vigente.
- 4) Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 5) Gli atti di cui al comma 1, sottoscritti dal gestore del servizio, devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi, della tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari e/o di legge violate.
- 6) In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione, il gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dall'1 gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.

Art. 23

Rimborsi

- 1) La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale si è potuto accertare che sia cessata l'occupazione o la conduzione. Se la denuncia è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tariffario per periodi precedenti. Se nel frattempo fosse stata applicata la tariffa a un subentrante per i medesimi locali o aree, si fa riferimento, per il rimborso, alla data in cui è stata assoggettata a tariffa il subentrante medesimo.

- 2) L'utente può richiedere al gestore il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Gestore effettua il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione.
- 3) Sulle somme da rimborsare dovranno essere corrisposti gli interessi per il periodo intercorso fra l'indebito versamento e l'emissione del provvedimento di rimborso, calcolati secondo quanto previsto all'art. 22 commi 3 e 4 del presente regolamento.
- 4) Non si procede a rimborso per somme fino ad euro 12,00.

Art. 24 Controversie

- 1) Eventuali vertenze circa l'interpretazione del presente regolamento potranno essere rimesse alla Commissione Tributaria.
- 2) Resta ferma la possibilità di applicare tutti gli istituti deflattivi del contenzioso secondo le modalità stabilite dalla vigente legislazione. La relativa richiesta va presentata al gestore.

Art. 25 Norme transitorie e finali

- 1) Le denunce in precedenza prodotte dai contribuenti ai fini dell'applicazione della tassa rifiuti, a far data dal 1/1/2006 sostituiscono le dichiarazioni di utilizzo del servizio di cui all'art. 17 del presente regolamento.
- 2) Per quanto non contemplato dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute nelle normative vigenti nonché alle norme del Codice Civile.

Art.26 Abrogazioni

Il presente Regolamento abroga e sostituisce integralmente il precedente Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 26/01/06 e successive modificazioni.